

Ispettorato Nazionale del Lavoro: emanata circolare per il recupero delle retribuzione e delle contribuzioni negli appalti illeciti

20 Luglio 2018

Antonio Zama, Lorenzo Pispero

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare in cui, al fine di assicurare **uniformità di comportamento da parte degli organi accertatori**, ha fornito una serie di **indicazioni di carattere operativo**, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'INPS e con l'INAIL, **valide per gli accertamenti futuri e per quelli non ancora definiti**, in relazione alle ipotesi di **appalti non genuini** in cui siano riscontrate **inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori** impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

La circolare si sofferma preliminarmente sul **regime sanzionatorio della fattispecie illecita di appalto irregolare** (privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003), punita dall'articolo 18, comma 5-*bis*, del Decreto Legislativo n. 276/2003 con una **sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dell'appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore**.

Sul piano dei recuperi contributivi e retributivi connessi all'accertamento di un appalto illecito, nella circolare si evidenzia come, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina previgente di cui alla Legge n. 1369/1960, **la costituzione del rapporto di lavoro tra lavoratore e utilizzatore sia automatica, ma subordinata all'esercizio dell'azione giudiziaria di cui all'articolo 414 del Codice di Procedura Civile**. Da ciò discende che, con riferimento alle **inadempienze retributive**, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore per effetto della mancata proposizione della domanda da parte del lavoratore, **"il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore"**.

Al contrario, sul piano del **recupero contributivo**, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, la cui fonte è nella legge, presuppone esclusivamente l'**instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro**, non essendo condizionato alla stipula di un atto di natura negoziale tra le parti private o alla scelta del lavoratore di adire l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.

Come più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, **"l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo"**.

"Ne consegue - si legge nella circolare - che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell'utilizzatore - che si configura pertanto quale datore di lavoro di fatto - gravano per l'intero su quest'ultimo".

Alla luce di quanto sopra esposto, **l'INL ha stabilito che, con riferimento alle inadempienze retributive, il personale ispettivo dovrà elevare la contestazione nei confronti dello pseudo appaltatore, quantificando le stesse in relazione al CCNL applicato; diversamente, per le inadempienze contributive, la contestazione dovrà essere elevata nei confronti del committente dell'appalto per**

quanto non pagato dallo pseudo appaltatore, il quale resta comunque coobbligato, avendo riguardo al CCNL applicabile all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338/1989. (Ispettorato Nazionale del Lavoro - [Circolare n. 10 del 11 luglio 2018](#), appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive - indicazioni operative al personale di vigilanza - 12 luglio 2018)

TAG: *appalto, contributi previdenziali, lavoratori, responsabilità, retribuzione, diritto degli appalti, Diritto del lavoro e della sicurezza*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
